

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	8,43	169,86
0712 90 19	8,43	169,86
1001 10 10	62,91	252,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	62,91	252,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	19,06	195,66
1001 90 99	19,06	195,66
1002 00 00	44,06	164,61 ⁽⁴⁾
1003 00 10	37,33	185,78
1003 00 90	37,33	185,78
1004 00 10	93,75	148,90
1004 00 90	93,75	148,90
1005 10 90	8,43	169,86 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
1005 90 00	8,43	169,86 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
1007 00 90	31,95	177,35 ⁽⁴⁾
1008 10 00	37,33	100,94
1008 20 00	37,33	111,82 ⁽⁴⁾
1008 30 00	37,33	62,91 ⁽²⁾
1008 90 10	(⁷)	(⁷)
1008 90 90	37,33	62,91
1101 00 00	41,01	288,25
1102 10 00	75,79	245,10
1103 11 10	111,02	403,38
1103 11 90	42,85	309,86

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.